

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE FORZE ARMATE

29.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 27 GIUGNO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANARESI ANGELO**

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
In memoria di Costanzo Ciano e di Italo Balbo	388	Ordinamento dei corsi allievi ufficiali piloti di complemento della Regia aeronautica (1443)	390
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		VITALINI SACCONI, <i>Relatore</i> - MANNI, PRESIDENTE, FERRETTI DI CASTELFERRETTO.	
Modificazioni ed aggiunte al Regio decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484, sullo stato giuridico, reclutamento, avanzamento, trattamento economico ed amministrativo del personale mobilitabile dell'Associazione della Croce Rossa Italiana. (<i>Modificato dal Senato</i>) (1357-B)	388	Reclutamento di carabinieri aggiunti (1446) CECI, <i>Relatore</i> .	392
DI BELSITO, <i>Relatore</i> .		Conferimento dei gradi di caporale e di sergente agli studenti universitari ammessi nei reparti speciali di istruzione istituiti presso i Corpi del Regio esercito (1447)	392
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1941-XIX, n. 367, riguardante la denuncia e la raccolta dei banchi di stagno degli esercizi pubblici (1434)	388	BONAMICI, <i>Relatore</i> - SCUERO, <i>Sottosegretario di Stato</i> , PRESIDENTE.	
MANFREDINI, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE.		Reclutamento straordinario di 26 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari del Regio esercito (1448)	393
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1941-XIX, n. 407, riguardante il divieto dell'impiego del nichelio per nichelatura (1436)	389	GINNASI, <i>Relatore</i> .	
HEMMELE, <i>Relatore</i> - MANNI, MANFREDINI, PRESIDENTE.		Sanzioni a carico di equipaggi di unità mercantili (1449)	393
Facoltà al Ministro dell'aeronautica di reclutare tenenti in servizio permanente effettivo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, mediante concorsi per titoli, fra coloro che sono provvisti di laurea di ingegneria aeronautica (1438)	390	PRESIDENTE, <i>Relatore</i> - RICCARDI ARTURO, <i>Sottosegretario di Stato</i> .	
MANNI, <i>Relatore</i> .		Modificazioni al Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, riguardante la militarizzazione del personale civile al seguito dell'esercito operante (1464)	394
		GUGLIELMOTTI, <i>Relatore</i> .	

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	Pag.
Concessione della qualifica di volontario alle armi e di volontario di guerra agli studenti di università e di istituti d'istruzione superiore chiamati alle armi (1466)	394
SCUERO, <i>Sottosegretario di Stato</i> — BONAMICI, <i>Relatore</i> , HEMMELER, GUGLIELMOTTI, <i>PRESIDENTE</i> , FERRETTI DI CASTELFERRETTO.	
Esame di una petizione	396
CEGI, <i>Relatore</i> .	

La riunione comincia alle 10.30.

(Intervengono alla riunione il *Sottosegretario di Stato per la guerra*, Scuero, e il *Sottosegretario di Stato per la marina*, Riccardi Arturo).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Chiozzi Millelire, Dalla Bona, Mazzetti Mario, Negrotto Cambiaso, Ricci Giorgio, Sacco e Tarabini.

VITALINI SACCONI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

In memoria di Costanzo Ciano e di Italo Balbo.

PRESIDENTE (*Sorge in piedi imitato dai Consiglieri nazionali*) ricorda che oggi ricorre il secondo annuale della morte di Costanzo Ciano e che domani ricorrerà il primo annuale della morte di Italo Balbo.

Poichè nessuna parola potrebbe mai esprimere pienamente l'intensità dell'ancor vivo dolore nel cuore dei camerati e il cordoglio dell'intera Nazione, invita i presenti ad osservare alcuni istanti di raccoglimento.

(*I componenti la Commissione osservano alcuni istanti di raccoglimento*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte al Regio decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484, sullo stato giuridico, reclutamento, avanzamento, trattamento economico ed amministrativo del personale mobilitabile dell'Associazione della Croce Rossa Italiana. (1357-B)

DI BELSITO, *Relatore*, informa che il disegno di legge ritorna alla Commissione delle Forze armate della Camera per l'esame di una modificazione apportatavi dalla Com-

missione legislativa delle Forze armate del Senato del Regno.

Trattasi di una migliore specificazione del comma c) dell'articolo 5 del Regio decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484, per cui il reclutamento di soggetti ad obblighi militari deve essere contenuto in un numero che, periodicamente, il Ministero della guerra fissa, in relazione al bisogno, d'intesa con gli altri Ministeri interessati, distinguendovi le aliquote di arruolati appartenenti a ciascuna forza armata. E siccome fra gli aspiranti vi possono essere ufficiali, sottufficiali o militari di truppa che possiedono il titolo di medico o di farmacista, si è precisato dal Senato, che per costoro, l'arruolamento deve essere autorizzato caso per caso dai Ministeri competenti.

Considera opportuna la modificazione introdotta dal Senato e ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 1 emendato dal Senato.

(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge nel testo definitivo. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1941-XIX, n. 367, riguardante la denuncia e la raccolta dei banchi di stagno negli esercizi pubblici. (1434)

MANFREDINI, *Relatore*, ricorda che, come è noto, lo stagno, con il rame ed il nichel, è uno dei tre metalli non ferrosi stranieri di più largo impiego, la cui importazione raggiunge un considerevole peso deficitario sulla bilancia commerciale della Nazione.

Il consumo di stagno, come quantitativo e come valore, fra i metalli non ferrosi stranieri, viene dopo quello del rame e rappresenta, in periodi normali, un valore di importazione che va da 50 a 70 milioni all'anno.

Da tempo si impone quindi il problema della emancipazione da questo metallo e tanto più oggi, sia per gli effetti della sua dannosa influenza sull'andamento della bilancia commerciale, sia per il largo impiego che di questo metallo viene fatto nell'industria di guerra.

L'industria italiana, e specialmente quella dell'alluminio, molto si è adoperata in questi ultimi anni, particolarmente dal 1934 in poi, per cercare di ridurre al minimo il consumo dello stagno e come si è fatto in Germania

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ha svolto un'attiva incessante opera di propaganda tecnica e politica.

Si è sostituito lo stagno con l'alluminio in gran parte del capsulame per bottiglie, delle stagnole per imballi di dolciumi, formaggi, ecc., dei tubetti e recipienti per generi da toletta e simili. Più importante è stata la sostituzione dello stagno nella preparazione dei bronzi con l'alluminio, per cui all'8 per cento di stagno si è sostituito il 13 per cento di alluminio, e questa sostituzione ha dato una costante ed ottima prova. Ottima prova ha dato la sostituzione dello stagno nella produzione di metallo antifrizione per la fabbricazione di cuscinetti. Il successo economico e tecnico di queste graduali sostituzioni è stato spesso anche collaudato dalle Forze armate.

Poco invece si è fatto e quasi tutto resta da fare nella sostituzione della banda stagnata (latta) che rappresenta uno dei maggiori consumi. Quando si pensi che la Norvegia consuma annualmente per l'imballaggio del pesce conservato in scatola dalle 1.500 alle 2.000 tonnellate all'anno di alluminio, in sostituzione della latta, si può valutare quanto ancora sia possibile conseguire in fatto di economia dello stagno. È molto interessante a questo proposito ricordare che in una riunione di dirigenti responsabili degli organi dei produttori di generi alimentari, avvenuta in Germania colla partecipazione di dirigenti degli uffici di igiene, si è constatata, dopo due anni di conservazione di generi alimentari in scatola, la migliore conservazione di qualsiasi genere alimentare nelle scatole di alluminio rispetto a quelle di latta. Quando la sostituzione dell'alluminio allo stagno, in questo impiego, sarà divenuta integrale, potrà essere eliminato in misura di circa il 50 per cento il consumo dello stagno della Nazione poichè tanto se ne consuma nella confezione della banda stagnata.

Il gettito della requisizione ordinata dal Regio decreto-legge di cui si domanda la conversione in legge, è difficilmente valutabile. Da indagini che ha esperito in merito, sarebbe indotto a ritenere che, sopra 25 o 30 mila segnalazioni che si attendono dall'ENDIROT, e tenuta presente la composizione media della lega che va da un minimo del 60 ad un massimo del 90 per cento di contenuto di stagno, e tenuto conto delle dimensioni del rivestimento, del suo spessore, ecc., si può contare che, dal complesso dei banchi di stagno degli esercizi pubblici che verranno requisiti, sarà possibile recuperare dalle 1000 alle 1500 tonnellate di stagno.

Ciò rappresenta tuttavia una volta tanto due o tre volte il gettito annuo di stagno recuperato in tempi normali dalla raccolta dei rottami e dei cascami, sopra un consumo medio normale della Nazione di circa 6 mila tonnellate: il che costituisce una quota relativamente modesta che purtroppo non risolve il problema. Il contributo maggiore alla sua soluzione sarà dato dalla più rigida economia del consumo dello stagno, che solamente si può ottenere mediante una più larga e razionale sua sostituzione la quale, come lo comprovano i risultati raggiunti in taluni paesi europei, si è dimostrata essere in gran parte possibile.

PRESIDENTE rivolge al relatore, che è a capo di un vasto settore industriale come quello dell'alluminio, la raccomandazione, che corrisponde a un sentito bisogno della Nazione, di adoperarsi per intensificare la produzione dell'alluminio, perchè anche nel campo dei prodotti alluminici si avvertono oggi deficienze in rapporto alla richiesta.

Siccome l'Italia è ricca di bauxite e di altri minerali da cui si trae l'alluminio, è sperabile che la solida organizzazione dell'industria italiana riesca a compiere in questo settore lo sforzo necessario per adeguare la produzione alle esigenze del mercato.

MANFREDINI, *Relatore*, assicura che l'industria dell'alluminio è in anticipo sui termini fissati dai piani autarchici. Resta a vedere se questi ultimi dovranno essere ulteriormente riveduti in relazione agli urgenti bisogni delle Forze armate, nel senso di aumentare la cifra di produzione stabilita dal Duce nella riunione della Corporazione del marzo 1940-XVIII.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1941-XIX, n. 407, riguardante il divieto dell'impiego del nichelio per nichelatura. (1436)

HEMMELE, *Relatore*, rileva che il divieto dell'impiego del nichelio per nichelatura, sancito dal disegno di legge in esame, è generale, con un'unica eccezione per i ferri chirurgici. Tuttavia è previsto che il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

può, in casi particolari, consentire deroghe a questo divieto.

La ragione del provvedimento va ricercata nello scopo di assicurare alle fabbricazioni di guerra la necessaria disponibilità di nichelio, metallo che è estratto in grande prevalenza nel Canada e nella Nuova Caledonia. In Italia vi sono piccole produzioni in Sardegna e in Piemonte.

Rileva che il divieto stabilito dal provvedimento in esame consentirà un'economia di circa 125-130 tonnellate di nichelio all'anno.

MANNI chiede al camerata Manfredini, che appartiene alla Corporazione della siderurgia e della metallurgia, se le questioni di cui al disegno di legge in esame e a quello sulla raccolta dei banchi di stagno, testè approvato, sono state portate allo studio della Corporazione stessa.

MANFREDINI riferisce che la questione relativa alla graduale sostituzione dello stagno mediante l'alluminio è stata esaminata dalla Corporazione della siderurgia e della metallurgia sin dal 1935-36, cioè subito dopo i primi risultati positivi degli esperimenti fatti in Germania.

La Corporazione ha dovuto lottare contro il punto di vista dei produttori di taluni settori della siderurgia italiana. Sarebbe stato necessario adottare provvedimenti di imperio, come si è fatto in Germania. Solo oggi si comincia ad imitare l'esempio tedesco.

Per il nichelio, le commissioni italiana e tedesca stanno studiando, in base all'esperienza fatte soprattutto in Germania, per addivenire ad una elencazione di tutte le voci in cui lo stagno dovrà essere eliminato. La revisione in corso terrà conto soprattutto del fabbisogno delle Forze armate e di quelle situazioni nell'industria in cui non è possibile fare a meno del nichelio.

MANNI osserva che il divieto dell'impiego del nichelio interessa non pochi settori dell'industria italiana: pensa quindi che il disegno di legge avrebbe dovuto essere esaminato anche dalla Commissione legislativa dell'industria.

PRESIDENTE ritiene che esso sia stato presentato alla Commissione delle Forze armate, al pari di quello sulla requisizione dei banchi di stagno, in considerazione dell'uso bellico cui sono destinati questi prodotti.

Osserva però che, in effetti, non devono aversi preoccupazioni per inconvenienti che possano derivare all'industria dalla applicazione del provvedimento in esame, in quanto è in esso previsto che il Sottosegretario di

Stato per le fabbricazioni di guerra può sempre, di fronte alle reali necessità della produzione, consentire deroghe al divieto dell'impiego del nichelio per nichelatura.

Pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Facoltà al Ministro dell'aeronautica di reclutare tenenti in servizio permanente effettivo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, mediante concorsi per titoli, fra coloro che sono provvisti di laurea in ingegneria aeronautica. (1438)

MANNI, *Relatore*, osserva che a tutt'oggi il reclutamento degli ufficiali del genio aeronautico è avvenuto mediante regolari concorsi per esami. Ora, invece, dopo l'istituzione delle scuole di ingegneria aeronautica, e data l'urgenza di provvedere alla necessità attuale di ufficiali della specialità, si è ritenuto opportuno di autorizzare, col disegno di legge in esame, il Ministro dell'aeronautica a reclutare tenenti in servizio permanente effettivo del genio aeronautico fra coloro che sono provvisti di laurea in ingegneria aeronautica, mediante concorsi per titoli, il che è una sufficiente garanzia per la loro preparazione. Ritiene pertanto che il disegno di legge possa essere senz'altro approvato.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Ordinamento dei corsi allievi ufficiali piloti di complemento nella Regia aeronautica. (1443)

VITALINI SACCONI, *Relatore*, rileva che il disegno di legge in discussione è inteso a riordinare le disposizioni relative ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento della Regia aeronautica, che erano già stati disciplinati con la legge 22 dicembre 1932-X, n. 2021, successivamente modificata nel 1938.

Mentre prima bastava aver conseguito il brevetto di pilota militare ad essere in possesso del necessario titolo di studio per poter diventare ufficiali di complemento, ora è sta-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

bilità tutta una trafila di gradi, da quello di aviere a quello di sottufficiale e infine a quello di ufficiale. Cosa questa molto opportuna, in quanto che, per essere in grado di ben comandare, è necessario essere passati prima per i gradi inferiori.

Dopo tre mesi di istruzione, gli allievi ufficiali piloti di complemento, da semplici avieri sono promossi avieri scelti; al conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano vengono promossi al grado di sergente; dopo conseguito il brevetto di pilota militare ed essere passati attraverso un altro vaglio di esami e di un giudizio di idoneità per diventare ufficiali, vengono nominati sottotenenti.

Il disegno di legge enumera i requisiti necessari per l'ammissione ai detti corsi e stabilisce poi che gli avieri allievi ufficiali debbono obbligarsi a rimanere eventualmente in servizio anche oltre gli obblighi di leva, per compiere, dopo conseguito il brevetto di pilota militare, un periodo di addestramento di almeno sei mesi presso i reparti di impiego.

Sono poi contemplati i casi di coloro che, per motivi vari, non possono conseguire il grado di ufficiale e si dettano le disposizioni da applicarsi in questa eventualità.

Viene inoltre data facoltà al Ministero dell'aeronautica di affidare alla Milizia universitaria lo svolgimento di corsi preliminari per l'avviamento dei giovani universitari ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento. Essi conseguono, al termine di questi corsi, il brevetto di pilota civile e, all'atto dell'incorporazione nella Regia aeronautica, sarà loro conferito il grado di primo aviere, anzichè quello di aviere semplice.

Per quanto riguarda coloro che, precedentemente a queste nuove disposizioni, avevano titolo per essere incorporati nella Regia aeronautica col grado di sottotenente di complemento, per aver conseguito il brevetto civile prima del 30 giugno 1938, si stabilisce che, qualora essi non facciano domanda di partecipare al primo corso di pilotaggio aereo che verrà indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, decadranno dal diritto suaccennato e passeranno avieri semplici.

Rileva che all'articolo 2, fra i requisiti necessari per essere ammessi ai corsi di pilotaggio aereo si richiede al n. 1°) l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi Universitari Fascisti o alla Gioventù Italiana del Littorio, e al n. 4°) la buona condotta pubblica e privata e l'appartenenza a famiglia di incensurabile moralità.

Ritiene che il fatto dell'iscrizione al Partito Nazionale Fascista implichi già il requi-

sito della buona condotta pubblica e privata e di una moralità incensurabile e che pertanto il n. 4°) apparirebbe superfluo.

PRESIDENTE osserva che il requisito della incensurabile moralità riguarda le famiglie e osserva che vi può essere il caso di un iscritto al Partito, nella cui famiglia vi sia qualcuno di dubbia moralità.

Rileva che questo requisito è richiesto anche dalle altre Forze armate per tutti gli aspiranti ai corsi allievi ufficiali.

Si può anche ritenere che l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista equivalga ad un requisito di moralità assoluta, ma ciò non toglie che sia pure opportuno che la necessità di questo requisito venga chiaramente espressa.

VITALINI SACCONI, *Relatore*, conviene che, servendo tale requisito ad accentuare la severità del sistema selettivo, è bene che esso rimanga espressamente specificato.

Sempre relativamente all'articolo 2, osserva che al n. 6°) si parla di « attitudine al pilotaggio militare » da accertarsi presso un Istituto medico-legale dell'aeronautica, mentre nella prassi aeronautica si parla sempre di « idoneità fisica », termine del resto usato anche all'articolo 5, dove si considerano appunto coloro che siano « riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare ». Ritiene che l'accertamento medico non possa stabilire se un individuo abbia attitudine al pilotaggio, ma soltanto se sia fisicamente idoneo al pilotaggio.

BRAGA nota che anche all'articolo 6, ove si elencano i motivi per cui un allievo può essere dimesso dal corso, si parla di « attitudine al pilotaggio ».

VITALINI SACCONI, *Relatore*, osserva che in quel caso si considera l'attitudine di carattere generale, fisica, morale, di comando, ecc., cosa quindi diversa dalla semplice idoneità fisica al pilotaggio che può essere accertata da un medico.

BRAGA ritiene che bisognerebbe allora distinguere tra « idoneità al pilotaggio » e « attitudine a proseguire il corso ».

MANNI ricorda che il termine « idoneità » è sempre usato in tutte le leggi e in tutti i regolamenti dell'Aeronautica e quindi, se qui si è parlato di « attitudine », vi devono essere delle buone ragioni.

Osserva che, mentre l'idoneità fisica si può constatare prima di iniziare i corsi, l'idoneità al pilotaggio si vede durante il corso; tanto vero che molti allievi dichiarati fisicamente idonei, una volta entrati alla scuola, si è visto che idonei al pilotaggio non lo erano affatto.

Propone di far osservare al Ministro dell'aeronautica che, se la parola « attitudine » non è stata usata all'articolo 2 per ragioni ben determinate, la dizione più propria, che in genere è sempre usata, sarebbe quella di « idoneità ». Il Ministero dell'aeronautica potrà accorgersi così se si tratta di una svista o meno.

PRESIDENTE ritiene che il camerata Vitalini Sacconi abbia ragione quando osserva che alla parola « idoneità » dovrebbe essere aggiunto l'aggettivo « fisica »; ma che se si incomincia a voler differenziare tra « attitudine » e « idoneità », si entra in un campo di discussioni difficili e delicate.

Ma poichè l'osservazione del relatore non è stata tradotta in una proposta concreta di emendamento, la quale, peraltro, sarebbe tardiva, perchè non presentata nei termini prescritti, esprime l'avviso che il Ministero dell'aeronautica, rilevando dal resoconto della riunione la giustissima osservazione del relatore, potrà, se lo crederà opportuno, proporre il relativo emendamento al Senato.

FERRETTI DI CASTELFERRETTO trova che questo disegno di legge, insieme con altri, elimina gli inconvenienti che si erano verificati nell'aeronautica, in quanto si erano creati degli ufficiali che avevano esperienza al volo, ma non avevano l'esperienza militare, mentre la pratica insegna che occorre l'una e l'altra cosa.

Nota però che la disposizione di cui all'articolo 11 offrirebbe, a suo avviso, una specie di scappatoia per coloro che, avendo acquisito il titolo per essere nominati sottotenenti a norma delle disposizioni precedenti, non si siano ancora presentati ad assumere servizio.

Raccomanda pertanto che nell'applicazione di questa disposizione il Ministero dell'aeronautica sia particolarmente severo.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Reclutamento di carabinieri aggiunti. (1446)

CECI, *Relatore*, fa notare che a causa delle necessità derivanti dalla guerra, molti carabinieri vengono sottratti dal servizio vero e proprio di istituto, per essere adibiti alla sorveglianza e alla protezione delle coste, degli impianti e delle comunicazioni. Con questo disegno di legge, si dispone che possono essere

reclutati, in via eccezionale e per la durata dell'attuale stato di guerra, 5 mila carabinieri tra le truppe delle varie armi, sia in congedo che in servizio.

Questi carabinieri, che avranno il nome di carabinieri aggiunti, andranno a formare pattuglie miste con carabinieri effettivi, in maniera che gran parte di questi potranno tornare ai propri servizi e quelli richiamati, che hanno famiglia numerosa, potranno essere inviati in congedo.

Il disegno di legge, oltre a stabilire il vincolo a rimanere nell'Arma fino alla cessazione dello stato di guerra, determina i requisiti occorrenti per l'ammissione, il trattamento economico e l'uniforme di questi carabinieri aggiunti: stabilisce, infine, che, cessato lo stato di guerra, costoro ritorneranno alle Armi di provenienza e seguiranno le sorti degli altri militari dell'Arma stessa.

Riconosce l'utilità del provvedimento e ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE mette a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conferimento dei gradi di caporale e di sergente agli studenti universitari ammessi nei reparti speciali di istruzione istituiti presso i corpi del Regio esercito. (1447)

BONAMICI, *Relatore*, fa presente che gli studenti universitari che hanno fatto domanda di arruolamento volontario nei corpi del Regio esercito, nonchè gli studenti universitari delle classi 1921 e precedenti, per i quali è stata sospesa la facoltà di rinviare la presentazione alle armi, sono stati riuniti in speciali reparti di istruzione presso i reggimenti o i depositi delle varie Armi ed hanno compiuto un corso di addestramento di tre mesi, che varrà quale periodo preparatorio per essere a suo tempo ammessi ai corsi allievi ufficiali di complemento. Il disegno di legge in esame opportunamente stabilisce che questi giovani, dopo un primo mese di addestramento, possono conseguire il grado di caporale e dopo tre mesi quello di sergente.

In realtà il provvedimento non fa che legalizzare la posizione di questi studenti, in quanto che esso ha già avuto attuazione. Date

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

le buone ragioni che l'hanno ispirato, ne raccomanda senz'altro l'approvazione.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli.
(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Reclutamento straordinario di 26 sottotenenti, in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari del Regio esercito. (1448)

GINNASI, *Relatore*, avverte che il reclutamento straordinario mediante un corso per titoli, che viene disposto dal disegno di legge in esame, è determinato dalla necessità di ricoprire i posti vacanti in organico nel ruolo degli ufficiali commissari. Ai concorrenti non viene prescritto alcun periodo speciale di servizio, o di anzianità di grado, dato che devono essere forniti di laurea e che debbono poi frequentare il corso di perfezionamento, come è stabilito anche per quelli che escono dall'Accademia di Modena. L'anzianità di grado e di servizio precedentemente prestato avrà influenza sulla graduatoria, in quanto costituirà titolo di preferenza.

Per quanto riguarda l'anzianità assoluta, essa viene stabilita ad una data immediatamente posteriore a quella in cui saranno nominati gli allievi del corso di Modena 1941-42. Per l'anzianità relativa, invece, si terrà calcolo delle classifiche ottenute nel concorso e al termine del corso di perfezionamento.

Trova soltanto da osservare che all'articolo 2, dove è detto che i sottotenenti di cui si tratta « saranno promossi al grado di tenente, semprechè prescelti, dopo due anni di anzianità nel grado », sarebbe preferibile dire: « saranno promossi al grado di tenente, semprechè prescelti, dopo un periodo di anzianità nel grado eguale a quello stabilito per gli allievi della Regia accademia di Modena »; e ciò perchè se venisse eventualmente a variare, in pratica, il limite di anzianità stabilito per detti allievi, la variazione stessa dovrebbe automaticamente applicarsi anche a quelli provenienti dal concorso.

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, si ripromette di studiare la questione e vedrà se sarà possibile o meno accettare la proposta del relatore.

PRESIDENTE nota che, in caso, l'emendamento potrà, dallo stesso Sottosegretario di Stato, essere proposto al Senato.

Pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Sanzioni a carico di equipaggi di unità mercantili. (1449)

PRESIDENTE riferisce in luogo del relatore Chiozzi Millelire ed informa che la vigente legislazione sottopone alla legge penale militare gli equipaggi delle unità mercantili militarizzate, ma non prevede alcuna norma per gli equipaggi delle navi mercantili che non siano nè unità ausiliarie, nè requisite o noleggate. Essendosi riconosciuta la necessità che gli equipaggi della marina mercantile, ancorchè a bordo di navi che non si trovino nelle dette condizioni, si attengano alle disposizioni delle autorità militari, è stata estesa la disposizione anche a questi.

RICCARDI ARTURO, *Sottosegretario di Stato per la marina*, spiega come il disegno di legge miri allo scopo precipuo di evitare che qualsiasi nave mercantile, o alcuna parte del suo carico, possa cadere nelle mani del nemico. E poichè nella marina mercantile, oltre alla parte soggetta ad una particolare disciplina, perchè facente parte del naviglio ausiliario o perchè requisita o noleggiata, vi è una parte libera, non soggetta agli stessi vincoli e sanzioni, si è ritenuto necessario provvedere nei riguardi di quest'ultima, affinchè anche i suoi equipaggi siano tenuti all'obbedienza agli ordini relativi all'uso delle navi e ai provvedimenti da prendere per sfuggire alla cattura e che, in caso di pericolo, possono giungere fino alla distruzione completa della nave.

Espone le ragioni per cui soltanto l'autorità militare può essere riconosciuta unica competente a dare simili ordini che riflettono la sorte della nave. Perciò, col presente disegno di legge, vengono comminate anche per gli equipaggi della marina mercantile libera che non ottemperassero alle disposizioni dell'autorità militare, le stesse pene stabilite per i militari dalla legge penale militare, attribuendo la cognizione del reato ai tribunali militari.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modificazione del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, riguardante la militarizzazione del personale civile al seguito dell'esercito operante. (1464)

GUGLIELMOTTI, *Relatore*, nota che il disegno di legge in discussione riguarda la riduzione del limite di età per il personale civile da destinarsi al seguito dell'esercito operante e che non rientra in quelle categorie di impiego che hanno titolo alla dispensa dal richiamo alle armi.

Questo limite di età, fissato a 45 anni dall'ultimo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, fu ridotto a 39 anni con la legge 27 gennaio 1941-XIX, a causa delle difficoltà verificatesi per la scelta di elementi che avessero l'idoneità fisica necessaria o che ricoprissero gradi modesti presso le Amministrazioni statali.

Sembra che le stesse difficoltà permangano tuttora anche con il limite di 39 anni e, quindi, è stato del tutto abrogato il comma suddetto che stabiliva il limite di età.

Trova che questo provvedimento sia molto opportuno per la ragione che non stabilendosi un limite di età preciso, viene consentita una ampia facoltà di giudizio alle autorità competenti e perciò una elasticità nelle possibilità di scelta che darà modo di evitare che affluiscono al seguito dell'esercito operante persone che, per ragioni di età, risultino poi di scarso rendimento.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Concessione della qualifica di volontario alle armi e di volontario di guerra agli studenti di università e di istituti di istruzione superiore chiamati alle armi. (1466)

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, desidera premettere che, allorché assunse la carica di Sottosegretario di Stato per la guerra, la questione oggi regolata dal disegno di legge in discussione era ancora oggetto di esame, perchè i vari uffici del Ministero affacciavano dubbi sulla possibilità giuridica di poter concedere agli universitari alle armi la qualifica di volontari. Egli prospettò queste difficoltà all'Eccellenza il Ministro Segretario del Partito, e questi, che erasi fatto

promotore del provvedimento, precisò che poneva la cosa esclusivamente nel campo morale. Con questa intesa, ha senz'altro dato corso al provvedimento che viene a riconoscere le benemeritenze che in ogni campo ed in ogni tempo hanno sempre avuto gli studenti universitari.

Secondo la prima proposta, questi giovani avrebbero dovuto essere considerati in servizio militare volontario « a tutti gli effetti ». Ma poichè queste parole potevano far nascere delle perplessità, non essendo possibile stabilirne *a priori* la portata, d'accordo con lo stesso Ministro, appunto per mantenere la cosa nel campo squisitamente morale, l'espressione « a tutti gli effetti » è stata eliminata.

BONAMICI, *Relatore*, porta a conoscenza che, secondo il disegno di legge vengono considerati in servizio militare volontario tutti gli studenti universitari che o direttamente o per tramite della organizzazione politica che li rappresenta e li inquadra (vale a dire il G. U. F.) abbiano rinunciato a fruire del ritardo nella prestazione del servizio militare e siano stati chiamati alle armi. Il fatto della rinuncia a codesta posizione di privilegio bene a ragione attribuisce la qualifica di volontario.

Però, è stata fatta una distinzione tra chi è considerato in servizio militare volontario e chi viene qualificato volontario di guerra.

Sono in servizio militare volontario tutti coloro che, in seguito alla suddetta rinuncia e conseguente chiamata, affluiscono alle armi; hanno poi la qualifica di volontario di guerra questi stessi volontari se vengono assegnati a reparti mobilitati in zona di operazioni e se vi abbiano prestato servizio ai sensi e per il tempo richiesti dalle disposizioni vigenti per l'attribuzione di detta qualifica di volontario di guerra.

A proposito di questa giusta e lodevole disposizione, anticipa una notizia circa un progetto di legge in studio al Direttorio nazionale del Partito.

Fa presente che vi sono 1700 giovani fascisti, autentici figli del popolo, della classe 1922, che hanno chiesto volontariamente l'arruolamento per il fronte, e che con l'assenso incondizionato dei genitori, da 12 mesi servono in armi la Patria. Questi giovani sono attualmente a Napoli inquadrati in un Gruppo di battaglioni: su due battaglioni e una compagnia mitraglieri. Tare reparto, che ha prestato giuramento ed è entrato regolarmente a far parte dell'Esercito, è pronto a partire per una delle zone di operazioni.

Dal 15 giugno dell'anno scorso, in cui sono stati arruolati, questi giovani, senza usufruire

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

di un solo giorno di permesso, si sono addestrati al punto da meritare l'elogio delle competenti Autorità militari, sia per lo spirito che li anima, sia per capacità tecnico-militare.

Premesso quanto sopra, non sembra equo che tali giovani, che tra poco avranno l'onore del combattimento, vengano considerati alla stregua dei volontari ordinari.

HEMMELER osserva che essi potranno essere considerati volontari di guerra quando avranno preso parte ad operazioni di guerra.

BONAMICI, *Relatore*, aggiunge che oltre 400 giovani, che si trovano nelle stesse condizioni per quanto riguarda l'arruolamento, hanno già avuto l'onore di combattere inquadrati sul fronte greco nei battaglioni CC. NN. d'assalto del Gruppo « Galbiati ».

Alcune decine di costoro hanno già col loro sacrificio contribuito a creare la nuova tradizione eroica della Gioventù Italiana del Littorio.

Moltissimi altri sono stati decorati sul campo o proposti per ricompense al valor militare.

Nonostante la palese assurdità, anche questi non sono stati considerati volontari di guerra e, all'atto del congedo vengono chiamati ai distretti per prestare servizio militare.

Poichè anche per questi giovani, come per i volontari del gruppo battaglioni, consta che le Autorità del Partito e della Milizia si stanno interessando, dichiara di aver voluto fare tale anticipazione per raccomandare al Sottosegretario di Stato alla Guerra di voler considerare con la maggiore benevolenza la proposta che verrà fatta a suo tempo per sanare tale stato di cose e che è determinata da ragioni di assoluta equità e di profondo carattere ideologico.

GUGLIELMOTTI ricorda che, anche nella guerra 1915-18, vi furono studenti universitari che, sebbene non così numerosi come oggi, dato che lo spirito volontaristico non aveva certamente raggiunto le proporzioni magnifiche che ha invece raggiunto nel Regime fascista dopo la Rivoluzione, tuttavia ve ne furono in buon numero che rinunciarono preventivamente al ritardo ed in virtù di questo atto hanno compiuto dei mesi di prima linea in più di quanto sarebbe loro spettato: il che ha significato un notevole apporto di volontarismo nel quadro della loro attività militare.

Dopo la guerra, fu fatta da questi giovani regolare domanda per ottenere la qualifica di volontario di guerra, ma non la si poté ottenere in quanto mancava la disposizione che oggi viene adottata. Coglie pertanto l'occasione per raccomandare di riprendere in esame anche la posizione di questi che pos-

sono considerarsi un po' come i precursori del volontarismo universitario, avendone già offerto un nobile esempio nella guerra passata.

PRESIDENTE si ritiene certo che il Sottosegretario di Stato per la guerra vorrà far tesoro di questa raccomandazione, tanto più che essa non coinvolge nessuna questione di ordine finanziario, per farne oggetto di un provvedimento di equiparazione nel senso richiesto.

CARRAROLI rileva che la posizione degli studenti, nella guerra 1915-18, era identica a quella degli studenti di oggi.

FERRETTI DI CASTELFERRETTO chiede se, dal punto di vista morale e sostanziale, vi sia differenza tra la qualifica di volontario alle armi e di volontario di guerra.

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, osserva che i giovani di cui si tratta sono volontari alle armi, in quanto affluiscono volontariamente alle armi, avendo però la prospettiva di essere inviati presso reparti mobilitati in zona di operazioni; avranno la seconda qualifica quando la detta prospettiva si sarà verificata.

FERRETTI DI CASTELFERRETTO deduce che, dato l'intendimento di servire la Patria in armi, la differenza, non ha un particolare significato morale, e questo desiderava fosse precisato.

Raccomanda inoltre vivissimamente che questa legge divenga legge integrativa di tutte le altre leggi che riguardano il volontarismo, e che quindi anche quei giovani fascisti già caduti in guerra o decorati al valore, cui si è riferito il relatore, camerata Bonamici, siano senz'altro immessi nelle file del volontarismo, non potendo esservi dubbio che il loro non sia vero e puro volontarismo.

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, fa notare che l'affiorare di queste questioni relative a casi speciali dimostra che quelle perplessità alle quali ha prima accennato avevano ragione di esistere. Ad ogni modo, il Ministero della guerra è sempre pronto ad esaminare e ad accogliere tutto ciò che si può fare nel campo morale. Insiste su questa parola « morale » perchè una qualifica può avere delle ripercussioni anche in altri campi e non è dato sin da ora prevedere quali esse possano effettivamente essere.

Sotto questa riserva, dichiara che sarà sempre ben lieto di prendere nella migliore considerazione i voti espressi per i riconoscimenti del caso.

PRESIDENTE osserva che, continuando nelle casistiche, la discussione dilagherebbe

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

troppo e trova sufficienti ad ogni riguardo le dichiarazioni testè fatte dal Sottosegretario di Stato per la guerra.

È poi certo di interpretare il pensiero unanime della Commissione tributando un vivo plauso agli studenti universitari e ai giovani fascisti che tengono così alto lo spirito volontaristico della Nazione. (*Approvazioni*).

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Esame di una petizione.

CECI, *Relatore*, riferisce che Messina Agostino, ragioniere d'artiglieria, chiede che la promozione dal grado X al IX degli impiegati nel suo ruolo organico, richiamati alle armi, avvenga senza il prescritto esame d'idoneità, conformemente a quanto fu disposto per i combattenti della guerra 1915-18. Osserva che la questione non riguarda soltanto il caso singolo del Messina, ma riguarda tutti coloro che, richiamati alle armi, non potrebbero

prendere parte ai prescritti esami per la promozione.

In proposito informa la Commissione che il Ministero della guerra si è evidentemente reso conto di questa particolare situazione e, con una comunicazione ufficiale alla Presidenza della Camera, ha fatto conoscere di voler provvedere in merito e che pertanto ha proposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, per la durata dell'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso, siano sospesi gli esami di promozione per merito distinto e di idoneità nei riguardi di tutti gli impiegati civili dell'Amministrazione della guerra. La questione risulta essere tuttora in corso di esame.

Prende atto con compiacimento dell'iniziativa presa dal Ministero della guerra e si augura che il provvedimento, che riveste un carattere di grande equità e giustizia, venga senz'altro adottato.

Con questa fiducia e in questa attesa, ritiene che la Commissione non abbia a prendere alcuna deliberazione in merito alla petizione.

(*Così rimane stabilito*).

La riunione termina alle 11.45.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Modificazioni ed aggiunte al Regio decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484, sullo stato giuridico, reclutamento, avanzamento, trattamento economico ed amministrativo del personale mobilitabile dell'Associazione della Croce Rossa Italiana. (1357-B)

ART. 1.

Gli articoli 1, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 27, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 74, 78, 79, 80, 83, 85, 94, 97, 107, 108, 112, 113, 165, 240, 241, 242, 243, e 244 del Regio decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484, contenente disposizioni sul reclutamento, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e amministrativo del personale mobilitabile dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, sono modificati o sostituiti come segue:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Per il funzionamento dei suoi servizi del tempo di pace e del tempo di guerra la Croce Rossa Italiana arruola un proprio personale direttivo (ufficiali) e di assistenza (sottufficiali e truppa), che costituisce un corpo speciale volontario, ausiliario delle forze armate dello Stato.

« Il suddetto personale, a seconda degli obblighi assunti a norma degli articoli seguenti, è iscritto in due distinti ruoli di anzianità: uno *normale*, l'altro *speciale*.

« Il ruolo normale comprende il personale arruolabile pel servizio del tempo di pace e di guerra, suddiviso in altri due ruoli: *mobile* e di *riserva*. Gli appartenenti al ruolo normale rimangono iscritti all'Associazione ed a sua disposizione, per tutta la durata del proprio arruolamento, salvo il disposto del quinto e sesto comma del presente articolo.

« Il *ruolo speciale* comprende invece il personale avente obblighi militari, arruolato

per i soli servizi del tempo di pace. Gli iscritti in tale ruolo potranno fare poi passaggio nel ruolo normale in base al disposto dell'articolo 44.

« In caso di chiamata alle armi, indetta in tempo di pace, dalla autorità militare, gli aventi obblighi militari debbono sempre rispondere alla chiamata stessa, a qualunque ruolo essi appartengano.

« In caso di mobilitazione dovranno rispondere alla chiamata alle armi i soli appartenenti al ruolo speciale.

« Gli iscritti nel personale direttivo appartenenti al ruolo normale — mobile e di riserva — ed al ruolo speciale, che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 42 sono trasferiti in un *ruolo degli indisponibili*.

« Gli iscritti al personale direttivo appartenenti al ruolo normale mobile che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 106 e seguenti sono transitati in un *ruolo dei fuori quadro* ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« All'arruolamento nel *ruolo normale*, distintamente nel personale direttivo ed in quello di assistenza, possono concorrere i cittadini:

a) che, nei riguardi delle forze armate dello Stato, siano esenti da obblighi di leva od in congedo assoluto; non abbiano compiuto il 60° anno di età, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza (sottufficiali e truppa), ed il 65°, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo (ufficiali); tenuto presente il disposto dei successivi articoli 9, penultimo comma, e 40;

b) che, nei riguardi delle forze armate dello Stato, si trovino nella posizione di « riformati » e da apposita visita medica siano riconosciuti idonei ai servizi della C. R. I.;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

abbiano compiuto il 20° anno di età e non superato il 60°, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza; non abbiano superato il 65° anno di età, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo; tenuto presente il disposto dei successivi articoli 9, penultimo comma, e 40;

c) soggetti ad obblighi militari verso le forze armate dello Stato, che abbiano compiuto il 40° anno di età e non superato il 55°, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza; abbiano compiuto il 45° anno di età e non superato il 65°, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo. Il reclutamento di soggetti ad obblighi militari deve essere contenuto in numero che, periodicamente, il Ministero per la guerra fissa, in relazione al bisogno, d'intesa con gli altri Ministeri interessati, distinguendovi le aliquote di arruolabili appartenenti a ciascuna forza armata. Per gli aspiranti che rivestano grado di ufficiale e per i sottufficiali e militari di truppa che siano medici o farmacisti, l'arruolamento deve essere autorizzato caso per caso dai Ministeri competenti. Il Ministero per la guerra, d'intesa con gli altri Ministeri stabilisce inoltre tutte le altre limitazioni, modalità e condizioni che ritenga opportuno.

« Nei particolari riguardi degli appartenenti alla Regia marina, possono essere arruolati nel ruolo normale:

1°) nel personale direttivo:

Ufficiali: medici, farmacisti, commissari dei servizi contabili del C. R. E. M. che non abbiano obblighi di servizio militare in caso di mobilitazione, e non abbiano compiuto il 65° anno di età;

2°) nel personale di assistenza:

Sottocapi o comuni: riformati di classi anziane, non trasferiti nel Regio esercito, di età non inferiore ai 40 anni.

« Nei riguardi dei medici e dei farmacisti, non appartenenti alla Regia marina, che aspirino all'arruolamento nel ruolo normale, personale direttivo, sono stabilite le seguenti norme particolari:

a) se sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare, per età, e se non hanno compiuto il 65° anno di età, possono essere arruolati;

b) se si trovano nella posizione di « riformati », debbono essere sottoposti a visita diretta dal direttore di sanità del corpo di armata nella cui giurisdizione hanno residenza; se in detta visita:

risulta confermata la loro non idoneità al servizio militare, possono essere arruolati;

risultano invece pienamente o limitatamente idonei al servizio militare, il loro arruolamento può essere autorizzato, qualora abbiano compiuto il 45° anno di età e non superato il 65°, ed esista capienza nel numero di soggetti ad obblighi militari che possono essere arruolati nel ruolo normale, stabilito periodicamente dal Ministero per la guerra;

c) se sono soggetti ad obblighi militari, compresi in essi i militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) pienamente o limitatamente idonei al servizio militare, e gli arruolati nel Regio esercito di statura inferiore a metri uno e centimetri cinquantacinque, di cui all'articolo 128 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, il loro arruolamento può essere autorizzato purchè abbiano raggiunto il 45° anno di età e non superato il 65°, esista capienza nel censo numero di soggetti ad obblighi militari che possono essere arruolati nel ruolo normale e non si oppongano altre limitazioni che il Ministero della guerra stabilisse nel fissare detto numero di soggetti ad obblighi militari che possono essere arruolati nel ruolo in parola.

« All'arruolamento nel ruolo speciale, distintamente nel relativo personale direttivo o di assistenza, possono concorrere i cittadini aventi obblighi di servizio militare, quali iscritti di leva o appartenenti ai ruoli del congedo di qualsiasi forza armata dello Stato, dal 18° anno di età, fino alla cessazione di detti obblighi per raggiunti limiti di età o per riforma.

« Se gli elementi da inscrivere nel ruolo normale o nel ruolo speciale rivestono un grado in una delle categorie in congedo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica o della Regia guardia di finanza, potranno conseguire la nomina nel corrispondente grado del personale della C. R. I. conservando la propria anzianità, subordinatamente, per il personale di assistenza, al disposto degli articoli 19 e 33 della presente legge e, per il personale direttivo, al possesso dei titoli di studio di cui agli articoli 13 e seguenti.

« Per i medici e farmacisti però l'anzianità di grado sarà quella della data del superato esame di stato per l'esercizio professionale, ove non siano già ufficiali in congedo del corrispondente ruolo sanitario nelle menzionate forze armate dello Stato.

« Gli iscritti, di qualsiasi grado e ruolo, nel personale di assistenza, qualora abbiano conseguito il titolo di studio indicato dagli

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

articoli 15, comma *a*) e 16 comma *b*), o la nomina a sottotenente di complemento delle su citate forze armate dello Stato, possono presentare domanda di arruolamento nel personale direttivo della C. R. I., seguendo le norme indicate dall'articolo 11 e conseguire la nomina con la procedura prescritta dagli articoli 9 e 25. Avvenuta la nomina ad ufficiale, l'interessato verrà cancellato dai ruoli del personale di assistenza dalla data del provvedimento di cui all'articolo 9.

« Gli iscritti, di qualsiasi grado e ruolo, nel personale di assistenza, qualora abbiano conseguito il titolo di studio indicato dagli articoli 13 e 14, rispettivamente per la nomina a sottotenente medico ed a sottotenente chimico-farmacista, della C. R. I., od abbiano ottenuta la nomina a sottotenente medico o farmacista di complemento, debbono essere cancellati dai ruoli del personale di assistenza dalla data del conseguimento del titolo di studio o della nomina a sottotenente di complemento.

Essi possono presentare domanda di arruolamento nel personale direttivo, seguendo le norme indicate dall'articolo 11, e conseguire la nomina con la procedura prescritta dagli articoli 9 e 25; il loro arruolamento nel personale direttivo del ruolo normale è peraltro subordinato alle autorizzazioni, limitazioni e condizioni stabilite dal presente articolo per l'iscrizione di medici e farmacisti nel ruolo normale, personale direttivo ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« I riformati di cui al precedente articolo, per essere ammessi, oltre a possedere l'idoneità ai servizi nelle unità mobili e territoriali dell'Associazione, riconosciuta da visita passata da un ufficiale medico dell'Associazione, all'uopo delegato, dovranno risultare esenti da difetti incompatibili con l'uso della uniforme. L'infermità che dette luogo alla riforma, se riconosciuta compatibile col servizio della C. R. I. non potrà essere addotta in seguito dall'interessato per ottenere l'esenzione dal servizio stesso, salvo casi di aggravamento riconosciuto. L'interessato dovrà rilasciare in proposito apposita dichiarazione in calce al verbale di visita medica ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Non potranno essere ammessi nel personale dell'Associazione coloro ai quali sia concessa la dispensa di diritto da qualsiasi chiamata alle armi, perchè ricoprono una delle cariche o uno degli impieghi indicati

dal regolamento sulle dispense dai richiami alle armi per mobilitazione e negli specchi annessi al regolamento stesso.

« Potranno invece essere ammessi coloro i quali ricoprono una delle cariche o uno degli impieghi, indicati nei suddetti specchi, per i quali la dispensa può essere concessa soltanto a richiesta dei capi degli uffici, purchè tale concessione non sia ancora intervenuta o sia stata revocata.

« L'arruolamento del personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, nonché dei maestri elementari iscritti nei ruoli regionali scolastici e dei professori delle scuole ed Istituti mantenuti con concorso dello Stato, sia nel tempo di pace che nel tempo di guerra, non può aver luogo senza il preventivo consenso dell'Amministrazione alla quale essi appartengono ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Alle domande, nelle quali l'aspirante dichiarerà di essere a piena e perfetta cognizione di tutte le norme contenute nella presente legge, debbono essere uniti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio, se il richiedente appartiene tuttora ad una Forza armata dello Stato; foglio di congedo assoluto, se ha cessato di farne parte; dichiarazione di riforma, se riformato;

d) certificato rilasciato da uno dei sanitari di cui al precedente articolo 6, o, quando non sia possibile, dal medico condotto del Comune ove il richiedente risiede, legalizzato in tal caso dal podestà, dal quale risulti che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed è esente da difetti organici incompatibili con i servizi dell'Associazione, in relazione al disposto del su accennato articolo;

e) attestato del podestà, o del direttore della fabbrica, dello stabilimento o dell'amministrazione, cui l'aspirante appartiene, che dichiara la sua professione, arte o mestiere;

f) i documenti comprovanti i titoli di studio (licenza, laurea, ecc.) richiesti dagli articoli seguenti per l'ammissione alle varie categorie e specialità, e tutti quegli altri documenti, che gli aspiranti credessero di aggiungere per dimostrare la loro idoneità al servizio pel quale fanno domanda, nonché il loro grado di cultura, la conoscenza di lingue straniere ed altre specifiche cognizioni;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

g) consenso dell'Amministrazione cui l'aspirante appartiene, quando faccia parte del personale dello Stato o degli altri personali di cui all'articolo 7, terzo comma;

h) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista;

i) per i cappellani militari non iscritti al Partito Nazionale Fascista, una dichiarazione del sacerdote interessato, vistata dall'Ordinario Militare per l'Italia, dalla quale risulti la di lui incondizionata adesione ai principi del Regime, e per tutti i cappellani una dichiarazione dell'Ordinario Militare dalla quale risulti che il sacerdote non riveste alcun ufficio di cura d'anime di cui all'articolo 3 del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia stipulato l'11 febbraio 1929-VII, ed è quindi disponibile per mobilitazione.

« Non occorre che alla domanda sia allegato dall'aspirante il certificato penale; esso sarà richiesto di ufficio dal Comitato centro di mobilitazione interessato, al procuratore del Re del Tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è situato il Comune di nascita dell'interessato. Il certificato penale dovrà essere richiesto e rilasciato a norma dell'articolo 606, II comma, del Codice di procedura penale.

« I presidenti dei Comitati centri di mobilitazione, prima di dar corso alle pratiche per l'arruolamento, si assicureranno della precisa posizione militare degli aspiranti, rivolgendosi per informazioni, alle competenti Autorità militari.

« I Comitati centri di mobilitazione richiederanno altresì per tutti gli aspiranti all'arruolamento, informazioni sulla loro condotta civile, morale e politica e sulla razza, rivolgendosi alla Regia questura ed ai Reali carabinieri.

« Tutte le informazioni di cui trattasi dovranno, col certificato penale, essere allegate ai documenti annessi alla domanda.

« I Comitati centri di mobilitazione e quelli delegati, ai quali pervengano domande di ammissione nel personale dell'Associazione, debbono accertare che le domande stesse contengano tutte le indicazioni prescritte e che ad esse siano uniti tutti i documenti che, a seconda dei casi, sono richiesti ».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Qualora, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, vengano emanate disposizioni modificatrici o integratrici delle norme sullo stato degli ufficiali delle Forze armate dello Stato, il Ministero della guerra, ove ne ravvisi l'opportunità, potrà provvedere — me-

dante decreto ministeriale adottato di concerto col Ministro delle finanze — a che le disposizioni medesime vengano applicate, in tutto o in parte, al personale direttivo dell'Associazione ».

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Possono ottenere la nomina a sottotenente chimico-farmacista della C. R. I. gli aspiranti che posseggano il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, ovvero la laurea in chimica e farmacia, o la laurea in chimica ed il diploma in farmacia, conseguiti entro il 31 dicembre 1924-III, o, ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1923-II, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925-IV ».

« Nell'articolo 15, lettera a), dopo le parole: « titolo equipollente », sono aggiunte le seguenti: « stabilito dalle disposizioni emanate dal Ministero della guerra di concerto coi Ministeri dell'educazione nazionale e delle finanze.

Il primo comma dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« Il numero delle nomine nel personale direttivo e in quello di assistenza sarà limitato ai posti che si renderanno annualmente vacanti, in base ad apposito organico per il ruolo normale mobile da stabilirsi, ogni due anni, con decreto del Ministro della guerra, d'intesa col Ministro delle finanze, su relazione del presidente generale dell'Associazione alle Autorità tutorie ».

Il secondo comma dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

« Il giuramento sarà effettuato alla presenza del Presidente del Comitato centro di mobilitazione o di un ufficiale della C. R. I. all'uopo delegato ».

L'articolo 41 è sostituito dal seguente:

« Il personale direttivo, ruolo normale (ufficiali), che non sia più riconosciuto idoneo al servizio delle unità mobili, verrà trasferito nei ruoli di riserva, conservando il grado e l'anzianità, e verrà impiegato per i servizi territoriali, anche prima di raggiungere il limite di età stabilito dall'articolo precedente, purchè conservi la idoneità richiesta per tali servizi.

« La non idoneità dovrà risultare, oltre che dalle note caratteristiche, anche da motivati rapporti dei Comandanti e degli ispettori delle unità, muniti del parere del presidente del Comitato. La non idoneità per

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ragioni fisiche dovrà essere dichiarata in seguito a parere di un collegio medico.

« Per il passaggio nel ruolo di riserva per motivi indipendenti dall'età, pronunzierà il parere la Commissione centrale del personale di cui all'articolo 25.

« La decisione definitiva relativa ai predetti passaggi di ruolo spetta al Presidente Generale e contro il merito di tale provvedimento non è ammesso ricorso.

« Coloro che non siano giudicati idonei nemmeno per i servizi territoriali sia per motivi fisici, sia per inidoneità agli uffici del grado, saranno cancellati dai ruoli, a norma del seguente articolo 48 ».

L'articolo 42 è sostituito dal seguente:

« Gli appartenenti al personale direttivo dell'Associazione, iscritti tanto nel ruolo normale (mobile e riserva) quanto nel ruolo speciale, che siano dichiarati indisponibili per effetto del regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione o fossero dispensati, in seguito, dalle chiamate alle armi, debbono essere trasferiti, dalla data della concessione, conservando il loro grado e la loro anzianità, nel ruolo degli indisponibili.

« Saranno parimenti trasferiti nel ruolo degli indisponibili gli ufficiali non aventi obblighi militari (iscritti, cioè, nel ruolo normale-mobile e di riserva) i quali, dopo il loro arruolamento nell'Associazione, abbiano assunto impieghi che, per gli aventi obblighi militari, importino la indisponibilità per effetto del regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione.

« Contro il merito del provvedimento non è ammesso ricorso ».

L'articolo 43 è sostituito dal seguente:

« Allorchè vengano a cessare le ragioni che provocarono il trasferimento nel ruolo degli indisponibili di cui al precedente articolo 42, i provenienti dal ruolo normale mobile saranno collocati fuori quadro, applicando loro le disposizioni degli articoli 108, 112 e 113. Tale collocamento fuori quadro è da subordinare alla inesistenza di vacanze nel ruolo normale-mobile del quale i già indisponibili tornano a far parte.

« I provenienti invece dal ruolo normale di riserva e dal ruolo speciale saranno trasferiti direttamente nel rispettivo ruolo di provenienza, seguendovi l'ultimo iscritto di pari grado ed anzianità ».

L'articolo 44 è sostituito dal seguente:

« Gli appartenenti al personale direttivo iscritti nel ruolo speciale possono concorre

re all'iscrizione nel ruolo normale-mobile, previo passaggio nel ruolo dei fuori quadro, ma subordinatamente alle limitazioni ed alle condizioni stabilite, per detto arruolamento, dall'articolo 5. In caso di iscrizione conservano grado ed anzianità. Al passaggio nel ruolo fuori quadro non si farà peraltro luogo quando vi siano corrispondenti vacanze nell'organico.

« Gli appartenenti al personale di assistenza del ruolo speciale possono essi pure concorrere — subordinatamente alle limitazioni ed alle condizioni di cui all'articolo 5 — all'iscrizione nel personale di assistenza del ruolo normale, però nel limite di un terzo dei posti annualmente disponibili in ciascun grado ».

L'articolo 45 è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti nel ruolo di riserva cessano di appartenervi al compimento del 78° anno di età per il grado di maggior generale, del 73° anno di età se ufficiali superiori medici o farmacisti, del 70° anno di età se ufficiali superiori amministrativi e del 68° anno di età se ufficiali inferiori, conservando a titolo di onore, il proprio grado e l'uso dell'uniforme.

« Gli iscritti al personale di assistenza, raggiunto il 58° anno di età, potranno essere impiegati per i servizi territoriali. Gli stessi cesseranno di appartenere al personale dell'Associazione, allorchè avranno compiuto il 68° anno di età ».

All'articolo 48 sono apportate le seguenti modifiche:

1°) Nel 1° comma, dopo la lettera f) del n. 2, è aggiunta la seguente lettera:

« g) per sopravvenuta dispensa dal richiamo alle armi per mobilitazione, nei confronti del personale di assistenza iscritto tanto nel ruolo normale quanto in quello speciale ».

2°) Prima del penultimo comma è aggiunta la seguente lettera:

« C) Per il personale di assistenza che abbia conseguito la iscrizione nel personale direttivo ».

Nell'articolo 74, fra il 3° e 4° comma sono inseriti i seguenti tre commi:

« Tuttavia, agli iscritti nel personale direttivo che abbiano conseguito una promozione come ufficiali delle categorie in congedo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, può essere conferito l'avanzamento

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

al corrispondente grado nell'Associazione colla stessa anzianità fissata nella promozione anzidetta, indipendentemente dal possesso o meno dei requisiti e titoli prescritti, per ciascun grado, dagli articoli 75, 3° comma, e 78, e sempre che concorra, in base alla normale procedura, il favorevole giudizio definitivo ai sensi dell'articolo 81.

« Agli ufficiali medici e farmacisti però la norma del precedente comma è applicabile solo nel caso che la promozione nelle su indicate Forze Armate sia stata conseguita nei rispettivi ruoli sanitari.

« Ove l'anzianità del grado rivestito dall'interessato nei ruoli dell'Associazione non sia compresa nei limiti di anzianità stabiliti a senso dell'ultimo comma del presente articolo, l'ufficiale promosso a termini dei precedenti due commi sarà collocato fuori quadro ed il suo rientro nel ruolo di provenienza avverrà secondo il disposto degli articoli 112 e 113 ».

All'articolo 78 sono apportate le seguenti varianti:

Nella voce: « Per gli ufficiali medici », la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) diploma di specializzazione in una branca medico-chirurgica conseguito secondo le modalità prescritte dalla legge ».

Nella stessa voce « per gli ufficiali medici », è aggiunta la seguente lettera e):

« e) ogni altro titolo che venisse prescritto per l'avanzamento a maggiore degli ufficiali delle categorie in congedo delle forze armate ».

Il periodo che segue la voce « per gli ufficiali commissari e contabili », è sostituito dal seguente:

« Gradi superiori al sottotenente, fino a quello di capitano compreso; possesso di almeno uno dei seguenti titoli, e requisiti:

a) lodevole servizio prestato nell'Associazione;

b) pubblicazioni amministrative, scientifiche, ecc.;

c) impiego presso Amministrazioni statali, parastatali, enti locali;

d) attività nella libera professione che dimostri la idoneità al disimpegno delle mansioni inerenti al grado superiore.

« Gradi superiori al capitano, fino a quello di colonnello: possesso di almeno uno dei seguenti titoli e requisiti:

a) laurea in legge, in scienze economiche e commerciali, in scienze economiche marittime, in scienze politiche sociali o in ingegneria;

b) impiego di ruolo di grado non inferiore al 6° presso Amministrazioni statali, parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso;

c) pubblicazioni amministrative, scientifiche ecc., la cui importanza dimostri la preparazione dell'ufficiale a ricoprire il grado superiore;

d) direttori di istituti bancari o dirigenti di aziende industriali o commerciali, la cui qualifica sia riconosciuta dai competenti organi federali;

e) dirigente o segretario di organizzazioni sindacali nazionali o provinciali ».

Nel terzo comma, n. 1 dell'articolo 79, sono soppresse le parole: « posteriori alla nomina od all'ultima promozione dell'interessato ».

Tra il 1° e il 2° comma dell'articolo 80 è aggiunto il seguente: « I membri della Commissione rimarranno in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

L'articolo 83 è sostituito dal seguente:

« Il giudizio di non prescelto per l'avanzamento è comunicato all'interessato dal presidente del Comitato centro di mobilitazione cui appartiene, con le seguenti motivazioni:

avanzamento ad anzianità: « Perchè l'ufficiale non possiede tutti i requisiti richiesti dal Regio decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484 »;

avanzamento a scelta: « Perchè l'ufficiale non possiede in modo spiccato tutti i requisiti richiesti dal Regio decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484 ».

« Per l'ufficiale « non prescelto » per l'avanzamento deve essere scritta nel libretto personale la seguente variazione: « Non prescelto per l'avanzamento per l'anno 19..... (segue la motivazione).

« L'ufficiale « non prescelto » per ragioni indipendenti dalle condizioni fisiche, può essere preso in esame una seconda volta soltanto se sia stato richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore ad un mese o abbia conseguito nuovi titoli o benemerienze valutabili per l'avanzamento. Qualora sia nuovamente giudicato non prescelto, è escluso definitivamente dall'avanzamento ».

L'articolo 85 è sostituito dal seguente:

« Qualora, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, vengano emanate disposizioni modificatrici o integratrici delle norme

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sull'avanzamento degli ufficiali delle forze armate dello Stato, il Ministero della guerra, ove ne ravvisi l'opportunità, potrà provvedere — mediante decreto ministeriale adottato di concerto col Ministero delle finanze — a che le disposizioni medesime vengano applicate, in tutto o in parte, al personale direttivo dell'Associazione ».

Il 2° comma dell'articolo 94 è sostituito dal seguente:

« L'accertamento della cultura generale per i candidati, di cui al precedente articolo 92, sarà effettuato con apposito esame sulle materie che verranno fissate dal Comitato centrale anche in base ai programmi che fossero stati o venissero eventualmente stabiliti dai Ministeri militari per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento delle forze armate in analoghe condizioni ».

L'articolo 97 è sostituito dal seguente:

« Per i candidati che abbiano riportato i prescritti giudizi favorevoli, in caso di avanzamento a graduato di truppa, il presidente del Comitato centro di mobilizzazione, provvede al rilascio del brevetto; se invece trattasi di avanzamento a sottufficiale, rimette le proposte con i relativi documenti al Comitato centrale, per la definitiva approvazione dei giudizi da parte del Presidente generale ».

Il 2° e 3° comma dell'articolo 107 sono sostituiti dai seguenti:

« È inoltre collocato fuori quadro, nel caso che non vi siano corrispondenti vacanze in organico, il personale direttivo del ruolo speciale che, subordinatamente alle limitazioni e alle condizioni di cui all'articolo 5, abbia ottenuto l'autorizzazione per l'iscrizione nel ruolo normale.

« Sarà infine collocato fuori quadro, a norma degli articoli 74 e 102, il personale direttivo che abbia conseguito l'avanzamento ad anzianità od a scelta, per effetto di promozione ottenuta come ufficiale in congedo delle forze armate dello Stato, ovvero l'avanzamento straordinario per meriti eccezionali, e ricorrano le circostanze all'uopo previste rispettivamente nei menzionati articoli ».

Nell'articolo 108, le parole: « nei ruoli normali, mobili o di riserva » sono sostituite dalle altre: « nel ruolo normale-mobile ».

Al 1° comma dell'articolo 112, è aggiunto il seguente periodo: « Tale trasferimento sarà

effettuato nel gennaio di ogni anno allorché dovrà procedersi a quanto dispone l'articolo 74 ultimo comma ».

L'articolo 113 è sostituito dal seguente:

« Il ritorno degli ufficiali fuori quadro nel ruolo normale avverrà seguendo rigorosamente l'ordine di anzianità di ciascun iscritto, il quale dovrà riprendere la sede di anzianità già eventualmente posseduta nel ruolo stesso, eccezione fatta per coloro che provengono dal ruolo degli indisponibili i quali dovranno rientrare nel ruolo normale mobile, seguendovi l'ultimo iscritto di pari grado ed anzianità a termini dell'articolo 43 ».

Il secondo comma dell'articolo 165 è sostituito dal seguente: « Agli assegni di cui sopra si applica il disposto dell'articolo 186 ».

L'articolo 240 è sostituito dal seguente:

« Presso ogni distretto militare (per gli appartenenti alla leva di terra), presso il ministero della marina (per i dipendenti ufficiali in congedo), presso ogni capitaneria di porto (per i dipendenti sottufficiali e militari di truppa), e presso l'Ispettorato leva e matricola della Regia aeronautica (1) deve essere tenuto al corrente un ruolo matricolare, opportunamente adattato, degli iscritti al personale della C. R. I. e cioè:

per il Regio esercito, il ruolo 105-A (C. R. I.);

per la Regia marina, il ruolo 1884-A (C. R. I.);

per la Regia aeronautica, il ruolo K-A (C. R. I.).

« In questi ruoli, distinti per gradi, debbono essere iscritti tutti coloro i quali fanno parte del personale direttivo (ufficiali) e di assistenza (sottufficiali e truppa) della C. R. I. che, per fatto di leva, appartennero (2), appartengono (3), o avrebbero appartenuto (4) al Distretto, al Ministero della marina o capitaneria di porto o all'ispettorato leva e matricola.

(1) Di nuova costituzione, provvede alla leva e matricola degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in servizio permanente ed a quelli vincolati a ferme speciali, nonchè a tutto il personale militare appartenente in modo permanente alla forza in congedo della Regia aeronautica.

(2) Cioè, i militari in congedo assoluto.

(3) Cioè, gli aventi tuttora obblighi militari.

(4) Cioè, i riformati.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

« I Comitati centri di mobilitazione della C. R. I. debbono segnalare ai competenti distretti, al Ministero della marina, alle capitanerie e ispettorato suindicati, a seconda dei casi, tutti gli iscritti fra il personale suaccennato, sia del ruolo *normale* (mobile e di riserva) che del ruolo *speciale* (articolo 1 della presente legge), indicando per ciascuno tutti gli elementi necessari per la compilazione dei ruoli 105-A (C. R. I.), 1884-A (C. R. I.), K-A (C. R. I.).

« Tali ruoli devono essere tenuti, dai suindicati enti militari, separatamente e distintamente per il personale direttivo (ufficiali) e per il personale di assistenza (sottufficiali e truppa) e in ciascuno di questi due ruoli gli interessati prenderanno una numerazione unica e progressiva (1) seguita dalla sigla « C. R. I. » e dal numero di matricola che il personale ha nell'Associazione.

« I distretti, il Ministero della marina, le capitanerie di porto e l'ispettorato leva e matricola dovranno poscia comunicare al competente Comitato centro di mobilitazione della C. R. I. il numero assegnato a ciascun iscritto nei rispettivi ruoli 105-A (C. R. I.), 1884-A (C. R. I.), K-A (C. R. I.).

« Il numero matricolare complessivo di ciascun iscritto risulterà, presso i Comitati centri di mobilitazione della C. R. I. formato come segue:

« Sotto il numero di matricola che l'iscritto ha nei ruoli dell'Associazione, seguito dal numero distintivo del Comitato, saranno segnati, a seconda dei casi, il numero distintivo del distretto competente, oppure le formule « Marina-Roma » (per gli ufficiali iscritti nel ruolo tenuto dal Ministero della marina) e « Compamare » seguita dalla sede della competente capitaneria di porto (per i sottufficiali e militari di truppa iscritti nel ruolo tenuto dalla capitaneria di porto), o la sigla « I. L. M. » (per gli iscritti della Regia aeronautica), nonché il numero acquisito dall'iscritto nei rispettivi ruoli 105-A (C. R. I.), 1884-A (C. R. I.), K-A (C. R. I.) degli enti sopradetti (2).

(1) A cominciare dal n. 1, in modo che nel medesimo ruolo uno stesso numero non possa essere assegnato a due iscritti.

(2) 1° esempio, per il Regio esercito:

150-I
24-200-105-A

Cioè: iscritto al n. 150 del Comitato di Torino (I) segnato presso il distretto militare di

« La procedura suindicata non è applicabile al personale per l'assistenza spirituale di cui agli articoli 17 e 29 ».

L'articolo 241 è sostituito dal seguente:

« I Comitati centri di mobilitazione della C. R. I. dovranno comunicare ai distretti militari, al Ministero della marina, alle capitanerie di porto e all'Ispettorato leva e matricola, con appositi modelli 108, opportunamente adattati, le sole variazioni matricolari che si riferiscono:

- a) alla chiamata in servizio di ciascun iscritto;
- b) a promozioni;
- c) a modificazioni dello stato giuridico;
- d) a liquidazione di pensione privilegiata di guerra in base alla legge 23 giugno 1912, n. 667 e successive modificazioni;
- e) a dichiarazioni di diserzione, denuncia al Tribunale (o ad altra autorità giudiziaria, sia ordinaria che speciale), per reati diversi, costituzioni, arresti, sentenze e commutazioni di pene;
- f) ai ricollocamenti in congedo;
- g) a cancellazioni dai ruoli della C. R. I.

« I Comitati centri di mobilitazione della C. R. I. provvederanno altresì, ai sensi dei

Novara (24) al n. 200 del ruolo 105-A (C.R.I.) del distretto stesso.

2° esempio, per la Regia marina:

a) per gli ufficiali:

220-III
Marina-Roma 325
1884-A

Cioè: iscritto al n. 220 del Comitato di Milano (III) segnato presso il Ministero della marina al n. 325 del ruolo 1884-A (C.R.I.) del Ministero stesso.

b) per i sottufficiali e militari di truppa:

126-IV
Compamare 450
1884-A Genova

Cioè: iscritto al n. 126 del Comitato di Genova (IV) segnato presso la Capitaneria di porto di Genova al n. 450 del ruolo 1884-A (C.R.I.) della Capitaneria stessa.

3° esempio, per la Regia aeronautica:

120-V
ILM-175-K-A

Cioè: iscritto al n. 120 del Comitato di Verona (V) segnato presso l'Ispettorato leva e matricola al n. 175 del ruolo K-A (C.R.I.) dell'Ispettorato stesso.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

paragrafi 20 e 21 dell'istruzione per l'esecuzione del regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione, a trasmettere alle competenti autorità l'elenco nominativo delle proposte di dispensa, e le tessere relative ».

L'articolo 242 è sostituito dal seguente:

« Nei ruoli 105-A (C. R. I.), 1884-A (C. R. I.), K-A (C. R. I.), i distretti, il Ministero della marina, le capitanerie di porto e l'Ispettorato leva e matricola segneranno, per le chiamate in servizio, la seguente variazione:

Chiamato in servizio nel personale della C. R. I., col grado di..... (ovvero in qualità di milite) il.....

« Per i ricollocamenti in congedo:

Inviato in congedo il.....

« Nei suaccennati ruoli saranno iscritti anche coloro che siano ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in congedo del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

« Per costoro occorrerà altresì apporre nei rispettivi ruoli, fogli matricolari e stati di servizio del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica le seguenti variazioni:

Chiamato in servizio nel personale della C. R. I. (N.....del ruolo.... (C. R. I.) li....

Inviato in congedo dalla C. R. I. li...

L'articolo 243 è sostituito dal seguente:

« Comunicazioni identiche a quelle stabilite dai precedenti articoli 240 e 241 saranno fatte dai Presidenti dei comitati centri di mobilitazione della C. R. I. al Presidente Generale dell'Associazione mediante elenchi dai quali dovranno risultare anche i numeri dei ruoli 105-A (C. R. I.), 1884-A (C. R. I.), K-A (C. R. I.) dei rispettivi enti militari ».

L'articolo 244 è sostituito dal seguente:

« Il numero che ciascun ufficiale o militare di truppa acquista all'atto della sua iscrizione nei ruoli 105-A (C. R. I.), 1884-A (C. R. I.), K-A (C. R. I.) dovrà restare immutato in occasione delle eventuali successive chiamate in servizio ».

ART. 2.

È abrogata la legge 17 giugno 1937-XV, n. 1556, che modifica l'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, riguardante provvedimenti per la C. R. I.

Resta ferma la deroga stabilita dal Regio decreto-legge 26 giugno 1930-VIII, n. 1090, convertito nella legge 22 dicembre 1930-IX, n. 1809.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1941-XIX, n. 367, riguardante la denuncia e la raccolta dei banchi di stagno degli esercizi pubblici. (1434)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 aprile 1941-XIX, n. 367, riguardante la denuncia e la raccolta dei banchi di stagno degli esercizi pubblici.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1941-XIX, n. 407, riguardante il divieto dell'impiego del nichelio per nichelatura. (1436)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 aprile 1941-XIX, n. 407, riguardante il divieto dell'impiego del nichelio per nichelatura.

Facoltà al Ministro dell'aeronautica di reclutare tenenti in servizio permanente effettivo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, mediante concorsi per titoli, fra coloro che sono provvisti di laurea in ingegneria aeronautica. (1438)

ARTICOLO UNICO.

Per la durata dell'attuale periodo di guerra, è data facoltà al Ministro dell'aeronautica di reclutare i tenenti in servizio permanente effettivo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, oltre che per esami e per titoli, anche mediante concorsi per soli titoli, fra coloro che siano provvisti della laurea in ingegneria aeronautica conseguita nelle scuole di ingegneria di Roma e di Torino.

Ordinamento dei corsi allievi ufficiali piloti di complemento della Regia aeronautica. (1443)

ART. 1.

Il Ministro dell'aeronautica ha facoltà di indire corsi di pilotaggio aereo nei modi ed alle condizioni appresso indicate allo

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

scopo di procedere al reclutamento di Ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

Il numero complessivo degli allievi ufficiali dei corsi suddetti nei gradi successivamente rivestiti di aviere, aviere scelto e sergente ed il numero dei sottotenenti di complemento provenienti dai corsi medesimi saranno rispettivamente contenuti nei limiti della forza organica dei militari di truppa e nel numero medio di ufficiali di complemento di prima nomina stabiliti annualmente con la legge di bilancio.

ART. 2.

Ai corsi di pilotaggio aereo, di cui al precedente articolo, possono essere ammessi, a loro domanda, i cittadini italiani che rispondono alle seguenti condizioni:

1°) siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi Universitari fascisti o alla Gioventù Italiana del Littorio;

2°) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 26° alla data stabilita dal bando relativo;

3) debbano ancora adempiere agli obblighi della ferma di leva per avere regolarmente ottenuto il ritardo nella prestazione del servizio regolare per ragioni di studio o per altri legali motivi;

4°) risultino di buona condotta pubblica e privata ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

5°) abbiano conseguito diploma di maturità classica o scientifica o artistica, ovvero di abilitazione tecnica o magistrale, ovvero se in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, questo sia ritenuto dal Ministero dell'educazione nazionale, equipollente ad uno dei titoli predetti;

6°) abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un Istituto Medico Legale dell'aeronautica.

ART. 3.

I giovani ammessi ai corsi di pilotaggio aereo sono assunti in servizio militare nella Regia aeronautica col grado di aviere allievo ufficiale di complemento e vi compiono la ferma ordinaria di leva di mesi 18 decorrente dalla data di invio alla scuola di pilotaggio.

Essi peraltro, debbono obbligarsi a rimanere eventualmente in servizio anche oltre gli obblighi di leva per compiere, dopo conseguito il brevetto di pilota militare, un periodo di addestramento di almeno sei mesi presso reparti d'impiego.

ART. 4.

Gli allievi ufficiali piloti di complemento sono promossi avieri scelti dopo un primo periodo d'istruzione della durata di 3 mesi.

Al conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano sono promossi al grado di sergente.

Al termine del corso di pilotaggio gli allievi che abbiano conseguito il brevetto di pilota militare nonchè superato gli esami teorici, sono nominati, se giudicati idonei, sottotenenti di complemento, dell'arma aeronautica, ruolo naviganti, ed in tale grado ultimano gli obblighi di servizio di cui al precedente articolo 3.

ART. 5.

I giovani in possesso del brevetto di pilota civile che debbano ancora soddisfare agli obblighi di leva e che siano muniti del titolo di studio di cui al precedente articolo 2, se riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare, sono incorporati nella Regia aeronautica in qualità di avieri allievi ufficiali piloti di complemento ed inviati ai corsi di pilotaggio aereo.

Ad essi si applicano le disposizioni del precedente articolo 3.

ART. 6.

Il Ministro dell'aeronautica, su proposta del Comandante della scuola di pilotaggio, ha facoltà di dimettere dai corsi gli allievi che per ragioni fisiche o per motivi disciplinari o per mancanza di attitudine al pilotaggio siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire il corso.

ART. 7.

I dimessi dai corsi per motivi disciplinari e gli allievi giudicati non idonei al grado di sottotenente di complemento, cessano dalla qualità di allievo ufficiale e completano la ferma di leva nella categoria governo del ruolo servizi della Regia Aeronautica col grado raggiunto.

ART. 8.

Coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare oppure che siano dimessi dal corso per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine di pilotaggio, potranno far domanda, previa rinuncia al grado raggiunto, di partecipare, in relazione al titolo di studio posse-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

duto, ad uno dei corsi indetti dal Ministero dell'aeronautica per allievi ufficiali di complemento non naviganti.

In tal caso i dimessi potranno essere inviati in licenza straordinaria senza assegni in attesa di essere richiamati in servizio per l'assegnazione ai corsi allievi ufficiali di cui sopra.

Il periodo trascorso alle armi in qualità di allievo ufficiale pilota sarà considerato utile agli effetti del compimento della ferma di leva.

Quelli invece che intendessero concorrere all'ammissione a corsi allievi ufficiali di complemento del Regio esercito, potranno essere a loro domanda, previa rinuncia al grado raggiunto, a giudizio insindacabile del Ministero dell'aeronautica, rimessi a disposizione dei distretti militari di appartenenza oppure trasferiti alla leva di terra se appartenenti alla leva aeronautica.

ART. 9.

Il Ministero dell'aeronautica ha facoltà di affidare alla Milizia Universitaria lo svolgimento di corsi preliminari per l'avviamento dei giovani universitari ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento. Al termine del corso preliminare viene rilasciato ai giovani, dietro pagamento delle spese di bollo, il brevetto di pilota civile. Ad essi, all'atto dell'incorporazione nella Regia aeronautica, sarà conferito il grado di primo aviere allievo ufficiale pilota di complemento. Al conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano e di quello militare si applicheranno per l'avanzamento le disposizioni di cui all'articolo 4.

ART. 10.

I sottotenenti di complemento provenienti dai corsi svolti presso la Milizia Universitaria assumono gli obblighi di servizio di cui al precedente articolo 3. Tuttavia coloro che abbiano ultimato il periodo di sei mesi presso un reparto d'impiego prima del compimento della ferma ordinaria di leva potranno, a loro richiesta, essere inviati in congedo illimitato.

ART. 11.

Ai giovani che, in virtù di precedenti disposizioni, abbiano titolo per essere incorporati nella Regia aeronautica col grado di sottotenente di complemento per aver conseguito il brevetto civile prima del 30

giugno 1938, ove non facciano domanda di partecipare al primo corso di pilotaggio aereo che verrà indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, si applicheranno le disposizioni del precedente articolo 5.

ART. 12.

È abrogata la legge 22 dicembre 1932-XV, n. 2021, riguardante l'ordinamento dei corsi di pilotaggio e di osservazione aerea, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Reclutamento di carabinieri aggiunti. (1446)

ART. 1.

All'arma dei carabinieri Reali possono essere addetti, per l'attuale periodo di guerra, in più della forza organica e in numero non superiore ai 5000, militari di truppa, in servizio o in congedo, di altre armi del Regio esercito, che ne facciano domanda, che possiedano i requisiti fisici e morali richiesti per il reclutamento dei carabinieri effettivi e che si vincolino a rimanere in servizio nell'arma dei carabinieri Reali fino alla cessazione dello stato di guerra.

ART. 2.

I militari di cui all'articolo precedente sono denominati carabinieri aggiunti.

Essi conservano l'uniforme dell'arma di provenienza, portano, quale distintivo, un alamaro di tessuto bianco sulle manopole della giubba e fanno uso dell'armamento che sarà stabilito dal Ministero della guerra.

ART. 3.

Ai carabinieri aggiunti sono corrisposti la razione viveri in contanti, per convivere alle mense dei reparti dell'arma dei carabinieri Reali, e un assegno giornaliero complessivo di lire 3. Sono, inoltre, dovute le indennità di trasporto e di trasferta e le altre competenze eventuali spettanti al loro grado.

ART. 4.

Cessato lo stato di guerra, in caso di successivi richiami, i carabinieri aggiunti seguono la sorte degli altri militari della loro classe nell'arma di provenienza.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Conferimento dei gradi di caporale e di sergente agli studenti universitari ammessi nei reparti speciali di istruzione istituiti presso i Corpi del Regio esercito. (1447)****ART. 1.**

Gli studenti universitari ammessi a domanda o di autorità nei reparti speciali di istruzione istituiti presso i corpi del Regio esercito, possono conseguire il grado di caporale al termine del primo mese d'istruzione e il grado di sergente al termine del terzo mese.

ART. 2.

I sergenti promossi tali ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo precedente non assumono speciali obblighi di servizio all'atto della promozione.

ART. 3.

La presente legge ha effetto dal 27 febbraio 1941-XIX fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra.

Reclutamento straordinario di 26 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari del Regio esercito. (1448)**ART. 1.**

Il Ministro per la guerra è autorizzato ad effettuare un reclutamento di 26 sottotenenti in servizio permanente effettivo, nel servizio di commissariato (ruolo ufficiali commissari) mediante concorso per titoli riservato ai subalterni di complemento dello stesso servizio del Regio esercito che siano in possesso di una delle lauree indicate nel regolamento sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito e che, alla data del bando di concorso, non abbiano superato il 28° anno di età.

ART. 2.

I sottotenenti reclutati ai sensi del precedente articolo saranno nominati in servizio permanente effettivo da una data posteriore a quella sotto la quale saranno nominati sottotenenti gli allievi della Regia accademia di Modena che avranno frequentato il relativo corso per l'anno scolastico 1941-1942. Essi fre-

quenteranno il corso presso la scuola di perfezionamento di Commissariato prescritto dall'articolo 2, n. 3, del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato col Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e saranno promossi al grado di tenente, semprechè prescelti, dopo due anni di anzianità nel grado.

ART. 3.

L'anzianità relativa nel grado di sottotenente sarà stabilita in base alla media aritmetica tra la classifica ottenuta nel concorso e quella riportata al termine del corso di perfezionamento. Nei riguardi dei suddetti sottotenenti si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del predetto testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

Sanzioni a carico di equipaggi di unità mercantili. (1449)**ART. 1.**

In tempo di guerra, chiunque, appartenendo all'equipaggio di una nave mercantile nazionale, ancorchè non iscritta nel ruolo del naviglio ausiliario, nè requisita o noleggiata in tutto o in parte dallo Stato, non osservi le disposizioni impartite dall'autorità militare circa l'uso della nave o, comunque, circa i provvedimenti da adottare in caso di pericolo derivante da operazione di guerra, è punito con le stesse pene stabilite per i militari dalla legge penale militare.

La cognizione del reato spetta ai tribunali militari.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Modificazione al Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, riguardante la militarizzazione del personale civile al seguito dell'esercito operante. (1464)**ART. 1.**

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1176, relativo alla militarizzazione del

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

personale civile al seguito dell'esercito operante, quale risulta modificato dalla legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 73.

ART. 2.

La presente legge ha effetto dall'11 giugno 1940-XVIII.

Concessione della qualifica di volontario alle armi e di volontario di guerra agli studenti di università e di istituti d'istruzione superiore chiamati alle armi. (1466)

ART. 1.

Gli studenti di università e di istituti di istruzione superiore, i quali, trovandosi a fruire del ritardo nella prestazione del servizio alle armi, in attuazione delle facoltà di cui agli articoli 113 del testo unico 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, 52 del testo unico approvato con Regio decreto 28 luglio 1932-X, n. 1365, e 54 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 340, rinuncino durante lo stato di guerra, singolarmente o per tramite dell'organizzazione politica da cui dipendono, a tale loro posizione e vengano in seguito chiamati a prestare servizio alle armi, sono considerati in servizio militare volontario.

ART. 2.

I militari di cui all'articolo precedente vengono considerati volontari di guerra quando siano stati assegnati a reparti mobilitati in zona di operazioni e vi abbiano prestato servizio ai sensi e per il tempo richiesti dalle disposizioni in vigore per l'attribuzione della qualifica di volontario di guerra.

ART. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli, si applicano anche agli studenti ivi contemplati, i quali abbiano rinunciato incondizionatamente al ritardo nella prestazione del servizio alle armi, in periodo anteriore all'inizio dello stato di guerra e che, in conseguenza di tale rinuncia, abbiano prestato servizio militare durante la guerra.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

